



**SETTORE TECNICO F.I.G.C.**  
*Stagione Sportiva 2006/2007*

**COMUNICATO UFFICIALE N° 141**

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, nella riunione del 13 giugno 2007 svoltasi a Firenze (presenti: il Presidente Alberto Maria Bruni, il Vice Presidente Giovanni Taddei Elmi e i componenti Salvatore Scarfone, Antonio Pezzano e Gaetano Casale; Paolo Piani e Paola Bisin con compiti di segreteria).

**1) Procedimento disciplinare a carico di **ANTONIO TERMITE****

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto della comunicazione di Termite relativa all'impossibilità di essere presente, per motivi di lavoro, all'odierna udienza, alla quale era stato convocato dietro sua richiesta;
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che, in data 29/03/07, ha deferito Termite alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e degli artt. 35 e 38, commi 1, 2 e 3 del Regolamento del Settore Tecnico per aver contattato alcuni giocatori della Polisportiva De Rossi al fine di far partecipare i suddetti a partite amichevoli organizzate dalla Società Atletico 2000 ai fini di un successivo tesseramento;
- avute presenti le memorie difensive inviate.

Ritenuto che:

- dalla relazione dell'Ufficio Indagini e dalla documentazione ad esso allegata non emergono con sufficiente grado di fondamento fatti o circostanze da cui possa trarsi il pieno convincimento del comportamento di proselitismo per cui il signor Termite è stato accusato;
- le testimonianze acquisite danno conto esclusivamente del fatto che il 16/06/06 si sia disputata presso il campo dell'Atletico 2000 una partita di calcio in occasione della manifestazione "Invita un tuo amico alla Scuola di Calcio" a cui hanno partecipato 5-6 ragazzi tesserati per la Pol. De Rossi e che il signor Termite era presente al campo;
- tuttavia non vi è prova alcuna del fatto che il signor Termite abbia posto in atto comportamenti di proselitismo

**P.Q.M.**

proscioglie il sig. **ANTONIO TERMITE** dall'addebito disciplinare contestato.

**2) Procedimento disciplinare a carico di **PASQUALE ARLEO****

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto della comunicazione di Arleo relativa all'impossibilità di essere presente, per motivi di lavoro, all'odierna udienza, alla quale era stato convocato dietro sua richiesta;
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che, in data 27/03/07, ha deferito Arleo alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 35 e 38, commi 1 e 2,

del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto doppia attività, nella stagione sportiva 2005/06, per la Società FC Lavello e per la società AS Calcio Potenza;

- avute presenti le memorie difensive inviate.

Ritenuto che:

- il tecnico, nelle memorie inviate a questa Commissione, dichiara di non aver mai allenato la squadra Beretti del Calcio Potenza;
- tuttavia lo stesso tecnico ha confessato, in sede di interrogatorio reso all’Ufficio Indagine della Figc il 24/03/06, di aver svolto di fatto attività di allenatore per la Beretti del Potenza a partire dal 19/08/05, pur non avendo formalizzato contrattualmente la sua posizione, e di aver firmato lo 02/10/2005 un contratto con il Lavello, campionato Cnd, squadra da lui allenata nella stagione sportiva 2005/06;
- i fatti contestati risultano altresì accertati dalla Commissione Disciplinare di Serie C con CU n. 246/C del 24/04/07;
- la ritrattazione della confessione di cui alle memorie difensive non appare convincente giacché non suffragata da alcuna benché minima motivazione ed appare solo strumentale ai fini del presente giudizio

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **PASQUALE ARLEO** responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/12/2007**.

### 3) Procedimento disciplinare a carico di **ADRIANO MUGGEO**

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto della comunicazione di Muggeo relativa all’impossibilità di essere presente, per motivi di salute, come da certificato medico inoltrato, all’odierna udienza, alla quale era stato convocato dietro sua richiesta;
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che, in data 11/04/07, ha deferito il sig. Muggeo alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’attività di Direttore Sportivo, all’art. 3, comma 1, e all’art. 4, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per aver svolto attività di Direttore Sportivo pur essendo privo di tale qualifica e per aver espresso, nel corso di dichiarazioni ad organi di informazione, giudizi lesivi nei confronti di altri tesserati;
- avute presenti le memorie difensive inviate, pur tardivamente depositate.

Ritenuto che:

- dagli atti emerge inequivocabilmente che il Muggeo ha effettivamente dichiarato agli organi di stampa citati e prodotti dalla Procura Federale le affermazioni lesive della dignità dei tesserati Barione Gaetano e Salvi Luciano;
- d’altra parte la circostanza non è stata smentita dallo stesso Muggeo in sede di relativo interrogatorio, a nulla rilevando le giustificazioni ivi adottate dal medesimo come esimenti;
- pertanto, in relazione a detti capi di imputazione (violazioni artt. 1, 3 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva), risulta la responsabilità aggravata dell’inculpato.

Peraltro, con riferimento all’ulteriore incolpazione del Muggeo, relativa alla violazione dell’art. 1, comma 2, del Regolamento dei Direttori Sportivi, questa Commissione ritiene che:

- così come formulato il deferimento - non possa, allo stato, esaminare il caso, dovendo assumere a riferimento le disposizioni regolamentari del Settore Tecnico;
- gli elementi probatori acquisiti potrebbero semmai far ritenere la violazione, da parte del Muggeo, dell’art. 38, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico;

- che in tal senso la Procura Federale vorrà riesaminare la relazione dell’Ufficio Indagini e, se del caso, procedere al corretto deferimento presso questa Commissione Disciplinare del medesimo Muggeo

**P.Q.M.**

- A) dichiara il sig. **ADRIANO MUGGELO** responsabile degli addebiti disciplinari relativi alla violazione degli artt. 1, 3 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/09/2007**;
- B) ordina la remissione degli atti alla Procura Federale per l’eventuale riformulazione del deferimento in relazione allo svolgimento, da parte dell’inculpato Muggeo, dell’incarico di Direttore Sportivo in violazione dell’art. 38, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico.

#### 4) Procedimento disciplinare a carico di **EZIO CAPUANO**

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- dà atto della presenza all’odierna udienza del sig. Capuano, assistito da Suoi legali;
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che, in data 11/09/2006, ha deferito Capuano alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell’art. 5 del Codice di Giustizia Sportiva per avere, nella qualità di tesserato FIGC, effettuato scommesse attraverso società di scommesse estera;
- fatto presente che il caso era già stato discusso nella riunione del 13/12/06, nella quale la Commissione aveva accolto la richiesta di un differimento dell’udienza, onde acquisire e depositare agli atti tutta la documentazione afferente la richiesta di obblazione a suo tempo avanzata da Capuano;
- fatto presente che, un ulteriore differimento, era stato accolto da questa Commissione, su richiesta dell’interessato, a causa dei tempi di rilascio della documentazione richiesta al Tribunale di Salerno;
- avute presenti le memorie difensive inviate, pur tardivamente depositate;
- assunte le dichiarazioni dell’interessato e udite le ulteriori argomentazioni difensive oralmente svolte all’odierna udienza;
- esaminati gli ulteriori documenti oggi depositati, fra i quali spicca la dichiarazione scritta del sostituto procuratore dottor Erminio Rinaldi della Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura della Repubblica di Salerno e la trascrizione della telefonata del 22/3/04, ore 20.45, fra l’odierno inculpato e certo signor Finizio.

Ritenuto che:

- la difesa di Capuano tende a dimostrare che l’unica scommessa effettuata risalirebbe comunque al marzo 2003 e cioè a data anteriore all’entrata in vigore del CU n. 12/A del 31/07/03 con cui, per la prima volta, è stato posto per i tecnici il divieto di effettuare scommesse, ancorché presso agenzie autorizzate, afferenti manifestazioni sportive organizzate nell’ambito della Figc;
- la prova di tale circostanza non appare pienamente raggiunta così come, peraltro, non risulta pienamente comprovata l’attività illecita del Capuano successivamente al luglio 2003;
- peraltro questa Commissione, nell’ambito di altro deferimento a carico del medesimo Capuano di cui alla lettera di trasmissione della Procura Federale prot. 1138/406pf/Sp/ma del 5 marzo 2007, ha rinvenuto, nei relativi atti, copia delle dichiarazioni rilasciate all’Ufficio Indagini, in data 28/02/06, di certo Vincenzo Siani da cui emerge che *“Capuano era stato più volte notato con biglietti-ricevute della Snai (Società che gestisce le scommesse) in quanto effettuava scommesse sulle partite di calcio; tali circostanze erano note anche ad alcuni calciatori... ”* ;

- negli stessi atti ha rinvenuto, altresì, copia delle dichiarazioni rilasciate all’Ufficio Indagini, in data 28/02/06, da certo signor Michele Colonna secondo il quale “...risulta che il Capuano scommettesse preso la Snai sui risultati calcistici”;
- la non consentita attività sembra potersi temporalmente collocare nella stagione calcistica 2005/06 senza peraltro che sia dato ricavare se le scommesse effettuate dal Capuano riguardassero partite dei campionati italiani di calcio ovvero di competizioni straniere;

Considerato che ai fini del decidere appare indispensabile un supplemento di indagine volta ad approfondire in particolare:

- A) se le scommesse del Capuano, già emerse nell’ambito dell’attività istruttoria svolta dalla Procura della Repubblica di Salerno, siano da collocare prima o dopo il 31/07/03 e se abbiano o meno ad oggetto competizioni organizzate dalla F.I.G.C.;
- B) se le scommesse del Capuano che emergono dalle dichiarazioni sopra richiamate rilasciate dai signori Siani e Colonna siano state effettuate dopo il marzo 2003 ed il novembre 2005 con specificazione delle competizioni oggetto delle stesse scommesse

**P.Q.M.**

sospende il presente procedimento a carico del sig. **EZIO CAPUANO** ed ordina la remissione della presente ordinanza alla Procura Federale affinché, per tramite dell’Ufficio Indagini, voglia far seguire i necessari ed ulteriori accertamenti istruttori in ordine ai punti sub A) e B) che precedono.

## 5) Procedimento disciplinare a carico di **EZIO CAPUANO**

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- dà atto della presenza all’odierna udienza di Capuano, assistito dai Suoi legali;
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che, in data 05/03/06, ha deferito Capuano alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 92, comma 1, delle Noif e all’art. 43 del Regolamento della Lnd, nonché alla violazione dell’art. 27, comma 2, dello Statuto della Figc per non aver ottemperato al contratto stipulato con la S. Paolo Bari violando doveri ed obblighi generali, nonché la clausola compromissoria ricorrendo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno;
- avute presenti le memorie difensive inviate, pur tardivamente depositate;
- udite le argomentazioni difensive oralmente svolte dal legale di fiducia all’odierna udienza, peraltro reiterative delle considerazioni già svolte nella memoria difensiva.

Ritenuto che:

A) Quanto all’obbligo di comunicare per iscritto le dimissioni:

- risulta documentalmente comprovata ed ammessa dal Capuano la circostanza delle avvenute dimissioni solo verbali, non precedute da alcuna comunicazione preventiva scritta, dall’incarico di tecnico della S. Paolo Bari;
- ciò integra la violazione dell’obbligo posto a carico dei tecnici dalla normativa federale di comunicare sempre per iscritto e preventivamente la volontà di recedere dai contratti che li legano con le Società di calcio;
- a niente vale obiettare che il sopravvenuto clima conflittuale tra il Capuano ed il presidente del S. Paolo Bari avrebbe giustificato, da parte dell’inculpato, l’allontanarsi senza alcun preavviso scritto giacché, anzi, proprio detto clima avrebbe imposto il massimo rispetto da parte del tecnico delle norme federali.

B) Quanto alla violazione della clausola compromissoria occorre preliminarmente differenziare i due episodi che hanno dato luogo al deferimento:

B1) in ordine alla querela verbalmente sporta in data 22/01/06 essa risulta conseguenza immediata e diretta di un grave episodio di violenza e minacce perpetrato lo stesso giorno dal Presidente della San Paolo di Bari nei confronti personali del Capuano e dei suoi bambini.

La circostanza, stante la inderogabilità di denunciare l'episodio ai carabinieri al fine della incolumità propria e della sua famiglia, appare esimente della responsabilità ascritta al Capuano;

B2) in ordine, invece, alla denuncia querela depositata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo non possono essere condivise le argomentazioni difensive svolte dal Capuano.

Infatti, non si poneva alcuna urgenza inderogabile, tale da giustificare l'omessa richiesta di autorizzazione agli organi della Figc di poter agire dinanzi alla Magistratura ordinaria, né relativamente ai fatti denunciati, né relativamente alla sussidiaria richiesta di sequestro di un articolo di stampa, che si pretendeva diffamatorio, pubblicato già da tre giorni.

Aggiungasi che la denuncia querela scritta in questione è stata proposta dal Capuano nei confronti personali del presidente della S. Paolo Bari per affermazioni ritenute lesive della propria onorabilità, di talché è dato da rilevare, in contrario alle argomentazioni difensive svolte, che le norme federali pongono a riguardo uno specifico rimedio da attivare nell'ambito della giustizia domestica

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **EZIO CAPUANO** responsabile degli addebiti disciplinari che gli sono stati contestati nei limiti di cui in motivazione e, di conseguenza, considerata anche la recidiva generica, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/12/2007**.

**6) Procedimento disciplinare a carico di GERARDO PASSARELLA**

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto della comunicazione di Passarella relativa all'impossibilità di essere presente, per motivi di famiglia, all'odierna udienza, alla quale era stato convocato dietro sua richiesta;
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che, in data 26/01/07, ha deferito Passarella alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in riferimento all'art. 40, comma 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- avute presenti le memorie difensive inviate.

Ritenuto che:

- l'impegno assunto dalla società per il deposito del contratto non è circostanza esimente, in quanto incombe pur sempre al tecnico il dovere di accertare se tale adempimento sia stato compiuto;
- l'omesso deposito presso gli uffici della Lega è stato accertato in sede di giudizio arbitrale ed ammesso da Passarella

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **GERARDO PASSARELLA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge l'ammenda di **euro 200,00**.

**7) Procedimento disciplinare a carico di ALBERTO AITA**

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- dà atto della presenza all'odierna udienza del sig. Aita;
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che, in data 29/03/07, ha deferito Aita alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 94, comma 1, lettera a)

del Regolamento del Settore Tecnico per aver sottoscritto un accordo economico in contrasto con le norme regolamentari, con le pattiuzioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale;

- avute presenti le memorie difensive inviate;
- assunte le dichiarazioni dell'interessato rese quest'oggi dinnanzi a questa Commissione.

Ritenuto che:

- dagli atti risulta che tra l'inculpato e la società Rossanese è intervenuto un solo accordo economico in data 4/10/05 che risulta regolarmente depositato presso gli uffici della Lega Nazionale Dilettanti;
- la scrittura contabile del 14/10/05 non integra la valenza di accordo economico bensì, semplicemente, di atto di quietanza, come tale non suscettibile di sottostare all'obbligo di deposito;
- il medesimo atto di quietanza del 14/10/05 non risulta affatto sottoscritto "in bianco" dall'inculpato il quale lo ha firmato quale ricevuta della somma, realmente percepita, tramite l'assegno bancario di € 3.000,00, come da relativo assegno bancario in atti;
- l'altra scrittura contabile del 14/10/05, recante l'indicazione del complessivo pattuito di € 10.000,00, dell'anticipo di € 7.000,00 e della manenza di € 3.000,00, risulta *ictu obuli* falsificato ex post e del tutto incongruente con le risultanze documentarie in atti

**P.Q.M.**

proscioglie il sig. **ALBERTO AITA** dall'addebito disciplinare contestato.

## 8) Procedimento disciplinare a carico di **RUGGERO PREGNOLATO**

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che, in data 26/03/07, ha deferito Pagnolato alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 36 del Regolamento del Settore Tecnico per aver sottoscritto accordi economici per la stagione sportiva 2004/05 con la Società Mignagola Calcio stabilendo la rateizzazione del premio in più di quattro scadenze, contravvenendo all'art. 42, comma 2, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- avute presenti le memorie difensive inviate.

Ritenuto che:

- il contestato addebito risale alla stagione sportiva 2004/05 e, visto l'art. 18, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva

**DICHIARA**

l'intervenuta **prescrizione** dell'addebito disciplinare mosso a Pagnolato.

## 9) Procedimento disciplinare a carico di **LUIGI DI BAIA**

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che, in data 28/03/07, ha deferito Di Baia alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e degli artt. 35 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto doppia attività nella stagione sportiva 2005/06, prima per la Società Vitulazio e, successivamente, per la Società US Ciorlano;
- avute presenti la nota difensiva scritte del 5/4/07 con cui il deferito riconosce l'errore compiuto imputandolo ad una leggerezza involontaria.

Ritenuto che:

- si sia raggiunta la prova in ordine ai fatti ascritti al capo di imputazione  
**P.Q.M.**

dichiara il sig. **LUIGI DI BAIA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e di conseguenza gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/09/2007**.

#### 10) Procedimento disciplinare a carico **ALESSIO MOSTI**

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che, in data 29/01/07, ha deferito Mosti alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 92, comma 1, delle Noif e al capo III, punto 18, del CU n. 1, Stagione Sportiva 2005/2006, della Lega Nazionale Dilettanti per non aver depositato presso i competenti organi federali l'accordo economico per la stagione sportiva 2005/06 con la Società Unione Montignoso.

Ritenuto che:

- l'obbligo della società per il deposito del contratto non è circostanza esimente in quanto incombe pur sempre al tecnico il dovere di accertare se tale adempimento sia stato compiuto;
- in tal senso si pone il sopracitato CU n. 1 della LND che pone identico obbligo in capo al tecnico;
- la denunciata omissione risulta comprovata in sede di giudizio arbitrale e non contestata dal Mosti

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **ALESSIO MOSTI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e di conseguenza gli infligge l'ammenda di **euro 100,00**.

Pubblicato in Firenze il 13 Giugno 2007.

Il Presidente  
Azeglio Vicini